


RISCHI INDI

Il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 ha recepito la Direttiva Europea 82/1996 relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

Con tale recepimento, si è inteso anche mantenere gli obblighi per le aziende già previsti nell'abrogato Dpr 175/88 (e successive modifiche ed integrazioni).



INDUSTRIALI

Tuttavia, l'esigenza di rispettare tutti i contenuti della "nuova" Direttiva europea, lasciando però inalterate le specificità derivanti dal recepimento italiano della "vecchia", ha prodotto un decreto di complessa lettura ed interpretazione.

La prevenzione

Vincenzo Torretta, Vito La Porta

Gli obblighi delle aziende previsti dalla normativa nazionale dipendono dalla categoria in cui gli stabilimenti ricadono ai fini del rischio di incidente rilevante. La categorizzazione si basa su un elenco di processi (Allegato A del DLgs n. 334), su elenchi di sostanze e relative quantità riportate nell'Allegato I, parte 1 e 2, colonna 2 e 3 e su valori di soglia citati al punto 3 dell'Allegato B.

Nella Tabella 1 vengono esplicitati i concetti di cui sopra con i limiti di soglia in tonnellate per classi di sostanze. Per quanto attiene alle sostanze elencate nominativamente nell'allegato III del Dpr 175/88, la soglia prevista al punto 3 dell'allegato B del DLgs 334 è pari a 1/5 del valore riportato.

NORMATIVA NAZIONALE: OBBLIGHI AZIENDALI

Nel DLgs 334 si possono identificare categorie industriali di seguito descritte.

Stabilimenti industriali del tipo elencato nell'allegato A, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle riportate nell'allegato 1, parte prima e seconda, colonna 2 ed inferiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono meno di 5 t di sostanze T+, meno di 10 t di sostanze T, meno di 50 t di sostanze R17, meno di 1 kg di sostanze T/R45 o T+/R45, meno di 10 t della sommatoria (T+,T, Comburenti ed Esplosivi) e meno di 1/5 del quantitativo riportato nell'Allegato III al Dpr 175/88 per le sostanze ivi individualmente menzionate, purché nessuna sostanza o classe di sostanze superi le quantità indicate nella Colon-

Classi delle sostanze	Colonna 2 .1 DLgs All. n. 334	Punto 3 All. B DLgs n. 334	Colonna 3 All. 1 DLgs n. 334
Molto tossiche (T+)	5	5	20
Tossiche (T)	50	10	200
Comburenti (O)	50		200
Esplosivi R2	50		200
Esplosivi R3	50		200
Infiammabili R10	5.000		50.000
Facilmente infiammabili R17	50	50	200
Liquidi facilmente infiammabili R11	5.000		50.000
Estremamente infiammabili R12	10		50
Ecotossiche R50	200		500
Ecotossiche R51 e R53	500		2.000
Reagisce con acqua R14	100		500
Libera gas tossici con acqua R29	50		200
Tossiche/ Molto tossiche e cancerogene		0,001	
Somma di T+, T, Comburenti ed esplosivi		10	
Facilmente ed estremamente Infiammabili		5.000	

Tabella 1 - Limiti di soglia in tonnellate per classi di sostanze.



na 2 All. 1 del DLgs 334; cioè tutti gli stabilimenti che con il Dpr 175/88 erano in regime di “Dichiarazione”, ma che non rientrerebbero nei criteri del DLgs 334. Gli obblighi di questa categoria sono definiti nell’Art. 5, comma 3:

- individuare i rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione di cui al DLgs 626 /94;
- adottare le appropriate misure di sicurezza;
- informare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori in accordo al DM 16/03/98;
- presentare una relazione redatta secondo i principi del Dpcm 31/03/1989 (cioè il Rapporto di Sicurezza per le aziende soggette a dichiarazione secondo il Dpr 175/88);
- presentare la scheda di informazione conforme all’allegato V;
- predisporre il piano di emergenza interno.

La relazione e la scheda di informazione devono essere presentate alla Regione competente ed al Prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del DLgs 334 ed aggiornate ogni 5 anni.

Stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quella riportate nell’allegato 1 parte prima e seconda, colonna 2, ma inferiori a quelle riportate nell’allegato 1, parte prima e seconda, colonna 3.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono sostanze in quantitativo maggiore della soglia del DLgs 334; cioè in prima approssimazione, gli stabilimenti che con il Dpr 175/88

erano in regime di “Dichiarazione, ad eccezione di quelli che rientravano per il sol motivo di detenere 1 kg di T/T+/R45 o più di 10 t di sommatoria di (T+,T, Comburenti ed Esplosivi):

- Il Gestore di questa categoria di stabilimenti ha l’obbligo di:
- inoltrare una notifica al Ministero dell’Ambiente, Regione, Comune, Prefetto, Ctr dei Vigili del Fuoco (Vvf), con alcune informazioni di base (nome, ragione sociale, indirizzo, sostanze pericolose, tipo di attività svolte, descrizione dell’ambiente circostante). La notifica va inoltrata 180 giorni prima dell’inizio della costruzione di nuovi stabilimenti o entro un anno per gli stabilimenti esistenti (è da notare che il termine “notifica” del DLgs 334 ha significato assai differente rispetto al Dpr 175/88);
- presentare una relazione redatta secondo i principi del Dpcm 31/03/1989 (cioè il Rapporto di Sicurezza per le aziende soggette a Dichiarazione secondo il Dpr 175/88);
- presentare la scheda di informazione conforme all’allegato V;
- predisporre il piano di emergenza interno.

Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle riportate nell’Allegato 1, parte prima e seconda, colonna 3.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono sostanze in quantitativo maggiore della soglia del DLgs; in prima approssimazione, gli stabilimenti che con Dpr 175/88 erano in regime di “notifica”.

Riepilogo regionale	Art. 6* DLgs 334/99	Art. 8** DLgs 334/99	Totale regionale
Abruzzo	14	8	22
Valle d'Aosta	3	2	5
Basilicata	4	2	6
Calabria	5	7	12
Campania	44	28	72
Emilia Romagna	58	48	106
Friuli V. G.	20	11	31
Lazio	45	35	80
Liguria	18	17	35
Lombardia	146	111	257
Marche	8	6	14
Molise	1	4	5
Prov. Aut. Bolzano	7	4	11
Prov. Aut. Trento	7	2	9
Piemonte	79	34	113
Puglia	26	22	48
Sardegna	21	24	45
Sicilia	37	33	70
Toscana	37	22	59
Umbria	10	7	17
Veneto	55	36	91
Totale nazionale	645	463	1.108

Tabella 2 - Distribuzione territoriale di aziende ad alto e medio rischio.



Note

* Art. 6 – Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 6 del DLgs 334/99, ovvero quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell'allegato I al decreto, ma comunque inferiori alle quantità della colonna 3. Tali stabilimenti debbono rispettare alcuni adempimenti previsti dal decreto.

** Art. 8 – Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del DLgs 334/99, ovvero quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell'allegato I al decreto. Tali stabilimenti debbono rispettare tutti gli adempimenti previsti dal decreto.

Il gestore di tali stabilimenti ha l'obbligo di:

- inoltrare una notifica al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, Ctr dei Vvf con alcune informazioni di base (nome, ragione sociale, indirizzo, sostanze pericolose, tipo di attività svolte, descrizione dell'ambiente circostante). La notifica va inoltrata 180 giorni prima dell'inizio della costruzione di nuovi stabilimenti o entro un anno per gli stabilimenti esistenti. (il termine notifica nel DLgs n. 334 ha significato assai differente rispetto al Dpr 175/88);
- inoltrare contestualmente a Ministero dell'Ambiente, Regione, Comune, Prefetto la scheda informativa di cui all'Allegato V;
- redigere il Documento che definisce la propria Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando il programma adottato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (Sgs). La redazione va effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli stabilimenti esistenti devono attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (Sgs) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
- redigere il Rapporto di Sicurezza (RdS) redatto secondo i criteri enunciati nel Decreto del Presidente dei Ministri del 31/03/1989 e di altri criteri specifici (ad esempio depositi, Gpl ecc.) già in vigore, in attesa della emissione di nuovi decreti. Il RdS va inviato all'Autorità competente entro:
- la data di inizio della attività, per i nuovi stabilimenti;

- un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli stabilimenti esistenti;
- due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli stabilimenti esistenti, ma non soggetti alle disposizioni del Dpr 175/88;
- con frequenza quinquennale o laddove intervengano modifiche (la definizione di modifica è rimandata ad un apposito decreto che verrà emesso entro 3 mesi) o dietro motivata richiesta del Ministero dell'Ambiente.

Il RdS può essere svolto in maniera ridotta nei casi in cui il gestore può dimostrare l'insussistenza di alcun pericolo di incidente rilevante, secondo i criteri di cui all'allegato VII.

Per i nuovi stabilimenti, appartenenti a questa categoria, l'inizio della costruzione è assoggettato al ricevimento del Nulla Osta di Fattibilità (Nof) rilasciato dal Ctr (Comitato Tecnico Regionale dei Vvf). Nel caso della Regione Lombardia la corretta denominazione è Nop (Nulla Osta Preliminare) rilasciato dal Cvr (Comitato di Valutazione dei Rischi) istituito dalla Legge regionale Lombardia nel 2001.

Il nulla osta autorizza alla realizzazione dello stabilimento o della modifica in esame.

Dopo l'acquisizione del nulla osta il Gestore presenta il RdS definitivo, a valle del quale, se approvato, vi è l'autorizzazione all'esercizio.

NORMATIVA REGIONALE: IL CASO LOMBARDO

Come dichiarato dall'articolo 18 del DLgs 334/99 viene prescritto che la Regione disciplini l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la legge regionale lombarda (n. 19 del 23 novembre 2001 "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti") individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Inoltre definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordandosi con le funzioni dell'Arpa e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria.

Il 15 settembre 2003 è stata resa efficace la Legge Regionale, prima di allora subordinata in particolare a due eventi amministrativi che ne hanno ritardato la piena applicazione. Il primo risale al 20 gennaio 2002, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, nei confronti della Regione Lombardia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della LR19/2001. La Regione Lombardia, tramite la propria avvocatura, si è costituita in giudizio apportando le relative controdeduzioni a seguito delle quali la sentenza della Corte Costituzionale dichiarava legittima la legge in oggetto.

Il secondo elemento che ostacolava l'efficacia della LR n. 19/2001 era l'articolo 10 della stessa legge che prevedeva l'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72 del DLgs 112/1998 (Bassanini). L'accordo di programma è stato stipulato il 22 luglio 2003 e la presa d'atto dello stesso pubblicata sul Burl del 15 settembre 2003, data di riferimento della completa applicazione della LR n. 19/2001.

La legge definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, mediante 11 articoli e 3 allegati. Questi ultimi, richiamati agli articoli 3, 4, 5 e 7 sono finalizzati a: definire i contenuti minimi del Rapporto Preliminare di Sicurezza; definire i contenuti minimi del Rapporto di Sicurezza e della Relazione Tecnica; descrivere i criteri da assumere per l'individuazione di Istituti di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.

L'articolo 1 indica l'oggetto della disciplina, concernente le modalità di esercizio delle competenze amministrative sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

L'articolo 2 definisce le competenze della Regione e delle Province cui sono delegate le funzioni relative agli stabilimenti individuati all'articolo 5.2 del decreto 334/99, nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, del decreto 334/99.

L'articolo 3 definisce le procedure relative al nulla osta preliminare di sicurezza ed il termine per il rilascio dello stesso per i nuovi stabilimenti o per modifiche sostanziali di impianti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, così come individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 334/99. Tale articolo disciplina anche l'eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in applicazione dell'articolo 6, commi 2 e 3, della LR 20/99.

L'articolo 4 detta norme per gli stabilimenti con l'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza, nei quali, cioè, siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, del decreto 334/99 o nei quali le modifiche introdotte comportino un aggravio di ri-







Foto NATO

schio. L'articolo definisce anche la periodicità minima delle verifiche ispettive.

L'articolo 5 regola gli adempimenti relativi agli stabilimenti che ricadono nella classificazione di cui all'articolo 6 del decreto n. 334/99 e pertanto gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, ed inferiori a quelle indicate alla colonna 3 e gli stabilimenti relativamente ai quali le modifiche apportate non comportano un aggravio del rischio.

L'articolo 6 definisce le modalità dell'istruttoria dei Rapporti di Sicurezza di cui all'articolo 4 e descrive la composizione del Comitato Valutazione Rischi (Cvr) preposto allo svolgimento dell'istruttoria tecnica. Vengono inoltre stabiliti i termini entro i quali deve concludersi il procedimento amministrativo e viene sancito che gli oneri relativi all'istruttoria siano a carico del gestore dello stabilimento, sulla base di un tariffario.

L'articolo 7 è relativo all'attività di controllo affidata all'Arpa e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che dovranno svolgere verifiche ispettive di accertamento delle iniziative di prevenzione degli incidenti rilevanti che il gestore adotta e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza. L'articolo prevede la periodicità dei controlli che, per gli stabilimenti certificati da Istituti riconosciuti dalla Regione in base ai criteri dell'allegato 3, avranno minore frequenza.

L'articolo 8 pone in capo alle Province le competenze sugli stabilimenti classificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 334/99. Le Province svolgono l'istruttoria tecnica avvalendosi delle competenze dell'Arpa e sulla base di linee guida definite dalla competente Direzione Generale della Regione rese disponibili nel dicembre 2003.

L'articolo 9 è relativo alle sanzioni. Queste comprendono, fatte salve quelle definite dal decreto 334/99, anche sanzioni per omissione di presentazione del Rapporto preliminare di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 1 ed articolo 3, comma 4, nonché l'omissione di presentazione o aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 5.

L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'aggiornamento degli allegati alla legge. In base a quanto sopra può essere utile illustrare un quadro riassuntivo degli iter autorizzativi delle aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi della legge nazionale e di quella regionale vigenti, in relazione alle procedure per la realizzazione in un nuovo stabilimento a rischio oppure per la modifica dello stesso (Schema 1).

DIMENSIONE DEL NUMERO DI AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Secondo quanto pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il numero delle aziende a rischio di incidente rilevante (articoli 6 e 8 DLgs 334/99) vede un totale di 463 aziende ad alto rischio e 645 a medio rischio con la distribuzione territoriale riportata nella Tabella 2.

■